



ISTITUTO COMPRENSIVO “Anna Rita Sidoti”

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)

Tel. 0941301121 – Fax 0941302711

Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –

E-mail meic84400t@istruzione.it Posta certificata: meic84400t@pec.istruzione.it Sito web: www.icgioiosa.edu.it

Comunicazione n. 76

I.C. "ANNA RITA SIDOTI"-GIOIOSA MAREA
Prot. 0007913 del 20/11/2025
VII (Uscita)

Ai docenti dell'Istituto

Alla DSGA

Alle R.S.U.

Al Personale ATA

Alle famiglie

OGGETTO: Informativa sulla sicurezza e vigilanza sugli alunni.

Si forniscono alle SS.LL., le misure organizzative relative alla vigilanza sugli alunni, tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi, tenendo conto delle fonti normative, contrattuali, del regolamento d'istituto, dello statuto degli studenti e delle studentesse e delle diverse sentenze.

Le misure organizzative di seguito riportate riguardano la vigilanza degli alunni:

1. durante lo svolgimento dell'attività didattica;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante i cambi di turno tra i docenti;
4. durante l'intervallo -ricreazione;
5. durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
6. riguardo ai piani ed alle porte d'ingresso;
7. durante il tragitto aula /palestra/ laboratori;
8. riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”;
9. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione;
10. misure relative al primo soccorso.

In allegato è anche riportato un compendio delle principali norme di riferimento.

I coordinatori di plesso si prodighino affinché tutti i docenti ed i collaboratori scolastici, a prescindere dall'appartenenza o meno all'Organigramma del Servizio di Prevenzione e Protezione, leggano attentamente tale informativa e firmino la presa visione.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria La Rosa

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993



ISTITUTO COMPRENSIVO “Anna Rita Sidoti”

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)

Tel. 0941301121 – Fax 0941302711

Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –

E-mail meic84400t@istruzione.it Posta certificata: meic84400t@pec.istruzione.it Sito web: www.icgioiosa.edu.it

Oggetto: Informativa sulla sicurezza e sulla vigilanza sugli alunni.

1 .VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. È importante rammentare quanto disposto nel comma 5 dell'art. 29 del CCNL scuola 2006-2009, riconfermato dal CCNL scuola 2016-2018, che dispone: *"per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c., “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

L'art. 2048 c.c. dispone che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Si presti massima attenzione agli zaini, ponendoli in modo tale da non causare fonte di pericolo.

L'uso dei servizi igienici è consentito principalmente durante l'intervallo. È vietato utilizzare i servizi igienici durante la 1^a ora di lezione e dopo la ricreazione, eccetto gravi casi di necessità. Tutti gli alunni saranno autorizzati ad uscire dalla classe dai rispettivi docenti uno per volta per l'utilizzo dei servizi igienici, ad eccezione delle ragazze, che saranno autorizzate ad uscire due per volta, ove se ne riscontrasse la necessità.

Nel caso in cui, **accedendo ai servizi igienici, si trova acqua o sapone sul pavimento, bisogna effettuare capillare sensibilizzazione a tutti gli alunni** affinché avvisino tempestivamente i collaboratori scolastici che prontamente provvederanno all'eliminazione della stessa, con contestuale esposizione dei cartelli all'uopo forniti. È severamente vietato e causa di sanzioni disciplinari pulire i servizi igienici durante la presenza di attività curriculari o extracurriculari.

Nella sentenza n. 4242 del 16 dicembre 2013 del tribunale di Lecce, è riportata la condanna di una docente poiché una discente, mentre si recava in bagno, è restata ferita a causa della repentina apertura della porta di accesso a detti locali ad opera di altra alunna. Di conseguenza **si eviti che gli alunni possano sostare in prossimità delle porte d'accesso.**

I docenti della scuola d'infanzia non possono utilizzare giochi con dicitura 36+ qualora nella sezione di pertinenza vi fosse la presenza di alunni con età inferiore ai 36 mesi. Potranno, in questo caso, utilizzare soltanto giochi con indicazione 24+.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso utilizzato (cancelli, ove presenti) dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Il collaboratore indicato dovrà garantire un flusso ordinato impedendo nel contempo che i discenti rimangano nei cortili di pertinenza. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

L'assegnazione dei suddetti ruoli dei collaboratori scolastici sarà stabilita dai coordinatori di plesso in accordo con l'organizzazione autonoma del personale ATA pertinenza della DSGA.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni in stretta relazione con i collaboratori affinché vi sia un ordinato flusso verso le rispettive classi.

Gli alunni che sono stati autorizzati dal Dirigente Scolastico ad ingressi anticipati saranno controllati dai collaboratori scolastici.

3. VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

Si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, **i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno**

avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolare.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, informazione al coordinatore di plesso (in sua assenza bisogna immediatamente. Eventuali ritardi di docenti all'entrata del servizio devono essere immediatamente comunicati in presidenza.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo - ricreazione, si dispone che la vigilanza venga effettuata dai docenti impegnati nelle classi (in relazione all'orario di pertinenza) permanendo nell'aula.

I docenti in compresenza nelle classi dovranno collaborare alla vigilanza con le stesse responsabilità. I collaboratori scolastici vigileranno nel corridoio del settore di competenza e nei bagni.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al termine delle lezioni gli alunni dopo aver lasciato la propria aula in ordine, usciranno in fila sotto la sorveglianza dei docenti e saranno accompagnati fino all'uscita dell'edificio.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita utilizzata dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. I coordinatori di plesso individueranno i collaboratori scolastici scelti per tale compito.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Il collaboratore scolastico vigilerà e accompagnerà al pullman gli alunni diversamente abili che usufruiscono del servizio.

Solo i genitori hanno la potestà genitoriale dei figli. Nel caso di nonni, parenti o vicini di casa sarà consentito prelevare gli alunni **solo dopo il rilascio della prevista delega firmata dai genitori con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato.**

Si tenga conto della Comunicazione n. 4 prot. 5180 del 02/09/2024 e della Comunicazione n. 5 prot. 5182 del 02/09/2024.

La Cassazione Civile Sez. I, con sentenza n. 3074 del 30/3/99, pronunciandosi in merito, ha circoscriziato gli ambiti di responsabilità di cui ci si occupa: "L'Istituto d'Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì "normale e prevedibile". Con le sentenze n. 6937 del 23/6/93 Sez. III, e n. 12424 del 10/12/98 Sez. III, la Cassazione civile è ancora intervenuta sull'argomento così pronunciandosi: "In tema di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall'art. 2048 C.C. non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni, di modo che, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno". Infatti "in tema di responsabilità civile ex art. 2048 c.c., il dovere di vigilanza dell'insegnante va commisurato

all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto". Applicando i principi richiamati, la giurisprudenza ha pertanto ritenuto che l'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una Istituzione Scolastica, comporta per quest'ultima e per chi agisce su suo incarico, il dovere di vigilare, controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore, che questi non venga a trovarsi in situazione di pericolo con conseguente possibile pregiudizio per la sua incolumità dal momento iniziale dell'affidamento fino a quando ad esso non si sostituisca quello effettivo o potenziale dei genitori, senza che possano costituire esimenti da responsabilità per la scuola le eventuali disposizioni date dai genitori che comunque possano risultare pregiudizievoli per l'incolumità del giovane. (Così Cass. Sez. III, 19/2/94, n. 1623; Cass. 5/9/86, n. 5424 e Cass. Sez. III, 30/12/97, n. 13125).

Per quanto concerne le misure di precauzione concernenti l'uscita degli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico, tenendo conto della Sent. della corte di Cassazione n. 17574 depositata il 7 Maggio 2010, si chiede che i docenti si adoperino ad attenzionare l'uscita dei ragazzi, con particolare riferimento agli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico. In particolare è necessario che:

- L'uscita avvenga in maniera ordinata ed in fila indiana secondo un ordine stabilito dai coordinatori di plesso;
- I docenti dell'ultima ora, ai sensi dell'art. 2048 cc., dell'art. 2084 cc. e dell'art.5 del CCNL rimangano ad assistere all'uscita dei discenti finché non vi sia l'ordinato ingresso sugli autobus, dando preventivamente disposizioni per evitare un disordinato affollamento sulla strada.

Tenendo conto della suddetta sentenza, è già stata fatta richiesta ai Sindaci di adoperarsi affinché:

- Gli autisti siano istruiti ad organizzare negli autobus ordinati ingressi ed uscite (a fila indiana) al fine di ridurre al minimo potenziali pericoli di caduta;
- Gli autisti si accertino che tutti i ragazzi siano seduti prima di avviarsi;
- Si verifichi la presenza di un'adeguata segnaletica orizzontale e verticale per delimitare gli spazi idonei alla fermata dell'autobus;
- I pulmini arrivino qualche minuto prima rispetto all'uscita preventivata;
- Gli autisti prestino massima attenzione prima di mettersi in movimento, onde evitare qualsivoglia pericolo.

6. VIGILANZA PORTE D'INGRESSO- PIANI

I collaboratori scolastici addetti ai piani/plessi e/o alla portineria hanno l'obbligo di controllare il buon funzionamento delle porte e delle uscite di emergenza quotidianamente, che devono restare sempre chiuse durante le lezioni ma funzionanti e prive di catene e lucchetti, avendo cura che non vi siano materiali ingombranti che ne limitano l'utilizzo. Devono sorvegliare i cancelli e le porte di accesso, gli atri e i corridoi per impedire l'accesso agli estranei. Le porte di ingresso non devono mai rimanere aperte o prive di sorveglianza.

Durante le attività didattiche i cancelli esterni/porte di ingresso devono rimanere sempre chiusi e vanno aperti all'occorrenza. Le vie pedonali e le vie di fuga devono rimanere rigorosamente libere per l'accesso anche di eventuali mezzi di soccorso.

L'utenza verrà ammessa nei locali scolastici rigorosamente negli orari di ricevimento del pubblico. Al di fuori di tali orari non sarà consentita la sosta all'interno delle pertinenze scolastiche. Il personale esterno non deve sostare all'interno dei cortili. Per personale esterno alla scuola si intendono anche le famiglie che, in orario non coincidente con le entrate e le uscite, sostano a titolo personale in prossimità delle aule pur non avendo manifesta necessità di interagire con gli uffici di segreteria, o al di fuori del programmato orario di ricevimento docenti.

Resta sottinteso che qualora vi siano nelle pertinenze scolastiche (spazi esterni ed interni) studenti insieme alle rispettive famiglie o loro delegati, gli stessi sono responsabili della loro vigilanza in quanto esercenti la potestà genitoriale e pertanto responsabili di “culpa in vigilando ed educando” nei casi di legge.

I collaboratori scolastici addetti al servizio di portineria hanno l’obbligo, dopo aver accertato l’identità del visitatore ed i motivi di accesso – di avvisare il responsabile del plesso o il collaboratore del DS che valuteranno le necessità e le eventuali urgenze prima di ammettere il visitatore nei locali scolastici, avendo cura che lo stesso sia accompagnato in entrata ed in uscita dal collaboratore scolastico o da delegati della dirigenza.

Inoltre, relativamente alle aule poste ai piani rialzati in presenza di ringhiere, nessun oggetto (vasi, sedie, banchi, scale, cattedre) deve rimanere in prossimità delle ringhiere (distanza di almeno 2 m tra oggetto rialzato e ringhiera). È anche necessario allontanare banchi e sedie dalle finestre delle aule poste al primo piano. È fatto divieto ai collaboratori scolastici addetti alla portineria e a tutti i collaboratori scolastici in servizio nei plessi scolastici di consentire a persone estranee alla scuola (rappresentanti di libri, venditori ecc.) di sostare nei corridoi, entrare liberamente nei locali scolastici e nelle aule e contattare gli alunni. Per nessun motivo persone estranee alla scuola, non autorizzate dalla dirigenza, dovranno entrare in contatto con gli alunni. In caso di dubbi o incertezze, i collaboratori avviseranno tempestivamente il Dirigente Scolastico e/o i collaboratori del dirigente e nei plessi il docente responsabile di plesso, prima di consentire ogni accesso.

7. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI

Durante il tragitto aula/ palestra, laboratori e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al Docente. Gli studenti che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o alternative devono essere accompagnati, all’andata e al ritorno, dai docenti dell’ora di lezione assegnata. La sorveglianza nella palestra è affidata al Docente di Ed. Fisica.

Si richiede la massima attenzione per ovviare eventuali infortuni nel corso di attività sportiva e laboratoriale vigilando anche sulle attrezzature e loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso.

È importante sottolineare che l’Istituto non risponde di oggetti, cellulari, soldi lasciati dagli allievi e/o dal personale (docente e non docente) incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli. I Collaboratori scolastici e i docenti dovranno segnalare tempestivamente al Dirigente ed allo staff della sicurezza (responsabile di plesso, Responsabile SPP, RLS) qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

8. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie alunni con disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. Relativamente alla necessità di somministrazione di medicinali, il punto di riferimento è il protocollo di cui alla comunicazione n. 10 del 10-09-2025.

9. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta (C.M.n. 291/92)".

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato un qualificato accompagnatore – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.

10. MISURE RELATIVE AL PRIMO SOCCORSO

Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni sono contemplate nelle procedure di primo soccorso presenti in ogni plesso scolastico e pubblicate sul sito web dell'istituto nella sezione "sicurezza".

In caso di infortuni o malori degli allievi durante l'ora di lezione o durante l'intervallo si invita il personale tutto ad attenersi alle procedure predette e a provvedere ad avvisare la famiglia e il Dirigente scolastico o suo delegato. **Prima di tutto è però necessario allertare il 118.**

Si ricorda che in caso di trasporto con i mezzi di soccorso dell'alunno infortunato lo stesso non può essere lasciato solo; pertanto il personale addetto al primo soccorso avrà cura di seguire l'allievo in attesa dell'arrivo della famiglia.

In caso di infortunio è fatto obbligo ai docenti e ai collaboratori scolastici presenti al fatto di inoltrare all'Ufficio di segreteria una relazione contenente la descrizione dettagliata dell'infortunio e altri dati utili unitamente ad eventuali dichiarazioni spontanee di alunni o testimoni. L'infortunato deve produrre tempestivamente il certificato del Pronto soccorso o altro certificato medico.

Gli uffici di Segreteria provvederanno a trascrivere tutti gli infortuni sul registro apposito e ad attivare tutta la procedura di denuncia all'INAIL secondo quanto prescritto dalla normativa vigente (Circolare INAIL 34/2013; Codice INAIL per denunce in conto stato; nota Miur 2373/2013)

Nel caso di evento dannoso che occorra all'alunno o che questo provochi a terzi, sull'insegnante grava l'onere di provare che non ha potuto impedire il fatto. Pertanto i docenti nella relazione dovranno specificare se gli alunni erano vigilati al momento in cui si è verificato l'evento; le misure precauzionali poste in atto preventivamente per prevenire il verificarsi di danni agli allievi; l'abitudine a vigilare assiduamente e costantemente secondo le modalità imposte dal dovere di vigilanza.

Si rammenta che tutti i lavoratori, a prescindere dalle formali investiture, sono preposti alla sicurezza.

Infatti L'art. 299 del D.Lgs. 81/08 "ha codificato il principio di effettività": l'individuazione dei soggetti obbligati "deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto"

In una recente sentenza di qualche mese fa (Cassazione Penale, Sez. IV, 23 settembre 2016 n. 39499) la Corte richiama il principio di effettività quale "*principio testualmente e positivamente previsto dall'art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008 in tema di esercizio di fatto di poteri direttivi.*".

Secondo la Cassazione, "*con tale norma il legislatore ha, invero, codificato il principio di effettività, elaborato dagli interpreti, al fine di individuare i titolari della posizione di garanzia, secondo un criterio di ordine sostanziale e funzionalistico.*"

*In altri termini, l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle **funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale** (cfr. sez. 4, n. 10704 del 19/03/2012)."*

COMPENDIO ESSENZIALE DELLE NORME DI RIFERIMENTO

CCNL 2006-09 ART. 29, comma 5	Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
CCNL 2006-2009 - Profili di Area del Personale ATA - Area A	“ È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.
CODICE CIVILE ART. 2047	In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
CODICE CIVILE ART. 2048	I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. [...]. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 18.4.2001, N. 5668 - sez. III 11.02.2005, N. 2839	L'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinà ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento.
CORTE DEI CONTI, sez. III, 19.2.1994, n. 1623	L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

CORTE DI CASSAZIONE - Sent. 23/06/1993 n. 6937	Responsabilità civile - Infortunio scolastico - obbligo di vigilanza sugli alunni - carattere relativo e non assoluto In materia di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto dall'art. 2048, comma 2, c.c. ha carattere relativo e non assoluto, dal momento che occorre correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni; in tal modo, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi.
TRIBUNALE DI LECCE Sent. n. 4242 del 16 dicembre 2013.	È stata condannata una docente poiché una discente, mentre si recava in bagno, è restata ferita a causa della repentina apertura della porta di accesso a detti locali ad opera di altra alunna. Nel caso di specie e' stata ravvisata la responsabilità civile di cui all'art. 2048 codice civile (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte). Si porta a conoscenza tale sentenza affinché i docenti si prodighino ad evitare simili incidenti. Si deve evitare che gli alunni possano sostare in prossimità delle porte d'accesso.
TRIBUNALE DI MILANO – SENTENZA 14 MARZO 2002, N. 3452 (Stralcio)	Responsabilità civile - infortunio scolastico - culpa in vigilando - danni in materia civile - obbligazione e contratti - personale docente – relatività dell'obbligo di sorveglianza Non è responsabile l'Amministrazione scolastica per l'infortunio patito da un'allieva durante l'ora di educazione fisica quando sia dimostrato che il gioco si svolgeva sotto la sorveglianza dell'insegnante.
TRIBUNALE DI GENOVA – SEZ. I, STRALCIO N°2235 DEL 09/06/2002	La responsabilità dell'insegnante e, per essa dell'Amministrazione scolastica si estende anche al danno che l'allievo abbia procurato a se stesso in quanto l'obbligo di vigilanza è posto anche a tutela dei minori all'insegnante stesso affidati. Il dovere di sorveglianza, imposto ai docenti dall'art. 2048 c.c., non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età del pieno discernimento dei loro allievi.
CORTE DI CASSAZIONE - Sez. III Civile Sent. 07/11/2000 n. 14484	Processo civile (questioni processuali del) - Responsabilità civile - Omessa vigilanza sugli alunni - onere della prova In virtù del rapporto del collegamento organico del personale dipendente l'amministrazione scolastica è direttamente responsabile del danno che sia cagionato ad un minore nel tempo in cui il medesimo è sottoposto alla vigilanza di detto personale. L'onere della prova del

	danneggiato, in tale ipotesi, consiste nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola, essendo ciò sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica la prova liberatoria che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto.
Sentenza del TRIBUNALE DI VENEZIA- Sez. III Civile, Sent. 03/03/2003, n. 535	Su chi ricade la responsabilità nel caso in cui un alunno, già riconsegnato ai genitori, provochi danni a terzi all'interno dell'area cortilizia della scuola? Non sussiste la responsabilità per omessa vigilanza dell'Amministrazione scolastica per i danni causati dalla condotta di un alunno minorenne all'interno di un plesso scolastico ove risulti provato che l'evento si è verificato allorché il minore era rientrato nella sfera di controllo dei genitori: in tal caso deve ritenersi cessato l'obbligo di custodia derivante dall'iscrizione scolastica. E' vero che l'obbligo di custodia a carico dell'Amministrazione scolastica può sussistere anche oltre l'orario scolastico, all'interno ed eventualmente nelle immediate vicinanze del plesso scolastico, ma è altrettanto vero che tali regole vengono meno in presenza dei genitori ai quali spetta per primi il controllo sui minori, soprattutto quando questi ultimi sono stati formalmente loro consegnati. (Fattispecie nella quale un alunno, "riconsegnato" alla mamma al termine della recita scolastica, si intratteneva nel cortile della scuola e con la propria bicicletta investiva la nonna di un altro alunno)
Sentenza n. 404/2005, CORTE DEI CONTI (sezione giurisdizionale per la Puglia) R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350)	Per quanto riguarda più da vicino l'obbligo di vigilanza del personale insegnante, compreso il periodo dell'intervallo/ricreazione, si riporta la Sentenza n. 404/2005, Corte dei Conti (sezione giurisdizionale per la Puglia): "una regolamentazione non del tutto esaustiva è rinvenibile nel regolamento generale sull'istruzione elementare, R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350) l'obbligo di sorvegliare gli alunni durante il tempo destinato agli insegnamenti, alla ricreazione e alla refezione e deve rimanere nella scuola finché gli alunni ne siano usciti.
C.M. n. 105 /74 – art. 17 lett. f	L'art. 17 - Vigilanza sugli alunni - della C.M. n. 105 /74, alla lettera f), dispone infatti: "f) durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose."
CASS. 5/9/1986, n. 5424 CASS. 28/7/1972, n. 2590 CASS. 7/6/1977, n. 2342 CASS. 4/3/1977, n. 894	E' ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo di vigilanza si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola fino a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590;

sentenza 4 luglio 2002, 9709/2002, della Cassazione - Sezione Lavoro	"Deve insomma ritenersi che al datore di lavoro non possa essere negato, in occasione dello sciopero, di continuare lo svolgimento dell'attività aziendale mediante il personale dipendente che ancora resti a sua disposizione, in quanto non partecipante allo sciopero, e che venga temporaneamente adibito alle mansioni proprie degli scioperanti, il che non appare di per sé improntato al carattere dell'insindacabilità a norma dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori"
Si vedano inoltre:	
DPR 249/1998	Lo Statuto delle studentesse e degli studenti
DPR 21 Novembre 2007, n. 235	Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (<i>GU n. 293 del 18/12/2007</i>)
L. 29 maggio 2017 n. 71	Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo
L. 17maggio 2024 n. 70	Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo
Nota MIM prot. n. 5274 del 11-07-2024	Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria La Rosa

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993*